

APPROFONDIMENTO TECNICO

Il Decreto del Presidente della
Repubblica 1 agosto 2011, n. 151

Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 22 settembre 2011 è stato pubblicato il **Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151** contenente il "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi,".

DPR 151/2011

*Il nuovo regolamento, recependo quanto previsto dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 in materia di snellimento dell'attività amministrativa, **individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi** ed opera una sostanziale semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati*

DPR 151/2011 : novità

l'aggiornamento dell'elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi (nuovo elenco)

DPR 151/2011 : novità

l'introduzione del **principio di proporzionalità** che correla le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi a 3 categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l'attività stessa

DPR 151/2011 : novità

l'individuazione di **procedimenti differenziati** a seconda della categoria di appartenenza, semplificati per le attività di categoria A e B

DPR 151/2011 : novità

l'aggiornamento ed il riadattamento delle **modalità di presentazione delle istanze** concernenti i procedimenti di prevenzione incendi, per ciò che attiene la valutazione dei progetti, i controlli di prevenzione incendi, il rinnovo periodico di conformità antincendio, la deroga, il nulla osta di fattibilità, le verifiche in corso d'opera, la voltura.

DPR 151/2011 : categorie

Categoria A - attività a basso rischio e standardizzate, dotate di regola tecnica di riferimento e contraddistinte da un limitato livello di complessità, legato alla consistenza dell'attività, all'affollamento ed ai quantitativi di materiale presente.

Per le **attività di categoria A** viene eliminato il parere di conformità del progetto e l'attività può cominciare previa presentazione della **Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA)**. Entro 60 giorni vengono effettuati controlli a campione in seguito ai quali, su richiesta, viene rilasciata una copia del verbale della visita tecnica.

DPR 151/2011 : categorie

Categoria B - attività presenti in A, quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria superiore;

Per le **attività di categoria B** è necessario ottenere la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio (entro 60 giorni). L'attività può poi cominciare previa presentazione di SCIA. Entro 60 giorni verranno effettuati dei controlli a campione e, su richiesta, viene rilasciata una copia del verbale della visita tecnica.

DPR 151/2011 : categorie

Categoria C - attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della regola tecnica.

Per le **attività di categoria C** è necessario ottenere la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio (entro 60 giorni). L'attività può poi cominciare previa presentazione di SCIA. Entro 60 giorni dal rilascio della valutazione di conformità dei progetti ed in caso di esito positivo viene effettuato un controllo con sopralluogo ed, infine, viene rilasciato il Certificato di prevenzione incendi (CPI).

DPR 151/2011 : la SCIA

Per le attività previste dall'Allegato I al DPR n. 151/2011, le "autorizzazioni di prevenzione incendi" sono rilasciate dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su istanza dei soggetti responsabili delle attività interessate, prima dell'esercizio dell'attività, mediante **Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)**, corredata dalla documentazione prevista.

Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.

DPR 151/2011 : la SCIA

Per le attività di cui all'**Allegato I, categoria A e B**, il Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, **può effettuare controlli** (o non effettuarli) a campione o in base a programmi settoriali, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

DPR 151/2011 : la SCIA

Per le attività di cui all'**Allegato I categoria C**, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, **effettua controlli**, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio

DPR 151/2011 : la SCIA

In tutti i casi, quindi sia per le attività di categoria A, B e C, entro il termine di 60 gg, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attività di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

DPR 151/2011 : attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

La richiesta di **rinnovo periodico** di conformità antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attività di cui all'Allegato I del Regolamento è tenuto ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista.

Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.

Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 è elevata a dieci anni.

DPR 151/2011: nulla osta di fattibilità

I responsabili delle attività di cui all'Allegato I del regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'**esame preliminare della fattibilità dei progetti** di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità

DPR 151/2011 : verifiche in corso d'opera

I responsabili delle attività di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al Comando l'effettuazione di **visite tecniche**, da effettuarsi **nel corso di realizzazione dell'opera**

DPR 151/2011 : STEP OPERATIVI

	A	B1	B2	C1	C2
Primo sopralluogo	x	x	x	x	x
Raccolta informazioni con possibile visura	x	x	x	x	x
Elaborazione progetto	x	x	x	x	x
Eventuale secondo sopralluogo	x	x	x	x	x
Eventuale terzo sopralluogo			x	x	x
Consegna progetto al cliente (firma)	x	x	x	x	x
Consegna progetto a VVF		x	x	x	x
ESECUZIONE ADEGUAMENTI					
Elaborazione SCIA	x	x	x	x	x
Consegna SCIA	x	x	x	x	x

DPR 151/2011 : Allegato I, elenco attività soggette

<http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggette.aspx>